



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 30 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI PROMOSSO DA CARROZZO NICOLA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA RIZZO. CIG: ZAF22BF5EE

Il giorno 27/03/2018 in Bari presso la sede dell'ARIF – Viale Luigi Corigliano 1 – previa istruttoria del funzionario istruttore, geom. Marcello Fisfolà,

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- questa Agenzia è stata chiamata in causa dal Sig. Carozzo Nicola innanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale di **BRINDISI** con ricorso notificato in data 05 febbraio 2018 2017 per il pagamento della indennità cd chilometrica;

CONSIDERATO CHE:

- Questa Agenzia non dispone, nella propria struttura organizzativa, di Avvocatura interna con le professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si è reso necessario l'affidamento del servizio di patrocinio legale in ordine al ricorso in oggetto;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i **servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 L. 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.**
- La suddetta norma deve essere applicata in combinato disposto con l'art.4 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- Per effetto dell'applicazione combinata delle norme innanzi citate trova applicazione il principio di proporzionalità per cui si **ritiene ammesso l'affidamento diretto dei servizi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;**

In proposito il Consiglio di Stato con parere del 06-10-2017 n. 2109, ha rilevato, tra l'altro, che:

- 1) "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante



– anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

- 2) La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;
- è necessaria la costituzione nel giudizio de quo per sostenere le ragioni di questo Ente e per contestare nel merito le richieste avanzate nel suddetto atto;
 - sulla base di quanto sopra, a difesa degli interessi e a tutela di questo Ente è necessario costituirsi in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Brindisi avverso il ricorso instaurato dal Sig. Carozzo Nicola affidando, mediante rilascio di apposito mandato alle liti in favore di avvocato regolarmente iscritto all’albo di questo Ente aggiornato con DCS n. 11/2017, allo scopo apposito servizio di rappresentanza e difesa in giudizio (patrocinio legale), in attesa delle definitive linee guida di ANAC;
 - a tale proposito **L’ANAC, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali disciplinati dal nuovo Codice, ha ritenuto necessario elaborare un atto di Regolazione per fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità di affidamento di tali servizi. A tal fine, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica** con osservazioni su uno schema di atto di regolazione finalizzato a risolvere le problematiche applicative delle norme del codice sull’affidamento di tali particolari attività, con particolare riferimento a quelle di gestione del contenzioso. L’Autorità, nel documento di consultazione per le linee guida in materia di servizi legali al punto 1- pag. 5-definisce il singolo patrocinio quale appalto di servizio legale ex art. 17co. 1- lett. d) codice appalti ed altresì **afferma** **“tutte le attività professionali legali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e alcune tipologie di pareri possono essere richiesti anche ad altri professionisti. Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell’incarico per la prestazione di servizi legali, l’affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia lo stesso dovrà essere inquadrato nell’elenco di cui all’articolo 17 del Dlgs 50/2016 oppure nella categoria residuale di cui all’Allegato IX;**
 - si legge nello schema di linee guida dell’ANAC sui servizi legali (non ancora formalizzato) che **“Anche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice (così come per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2), gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall’amministrazione”.** È bene evidenziare che **l’albo/elenco non è una graduatoria ma una sorta di “catalogo” da cui il RUP deve attingere per avviare una micro – competizione o, in specifiche ipotesi, avviare l’affidamento diretto.** La Corte dei Conti ha avuto modo di evidenziare (nella delibera della sezione regionale Emilia Romagna, n. 129/2017) che dall’albo i professionisti possono essere selezionati **“su una base non discriminatoria”,** a presentare offerte;
 - da ultimo appare rilevante anche la **deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per l’Emilia Romagna**, 16 gennaio 2018, n. 4/VSGO in materia di relazione sui servizi legali attribuiti nel 2015 con la quale si ribadisce che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, **anche il singolo incarico di patrocinio legale dev’essere inquadrato come appalto di servizi**, affidato nel rispetto



dei principi di cui all'art. 4 del citato decreto. Pertanto, risulta legittima la redazione di elenchi di operatori qualificati articolati in settori di competenza;

- a conferma di tale orientamento l'ANAC con **Delibera n. 556 del 31/5/2017 “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ai punti 2.9 e 3.3 ha assoggettato i servizi legali agli obblighi di tracciabilità con conseguente necessità di acquisizione del CIG (vedasi Delibera n. 1 dell' 11 gennaio 2017 Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017;**
- **il Consiglio di Stato con il citato parere n. 2109 del 06-10-2017 richiesto dall'ANAC** ha optato per la sospensione del parere sul documento di consultazione ANAC per l'affidamento dei servizi legali, riservandosi di esprimere quello definitivo, chiedendo all'ANAC di sollecitare l'intervento del CNF, del Ministero della Giustizia, del MIT e del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- L'ANAC in sede di aggiornamento al correttivo codice contratti pubblici delle **linee guida n. 4**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” applicabile a tutti i servizi compresi quelli legali, **prevede comunque espressamente ai punti 4.1, 4.1.1 e 4.1.3** per importi inferiori ad € 40.000,00 l'affidamento diretto di servizi e forniture mediante provvedimento semplificato, tra i quali sono ormai annoverati i servizi legali di patrocinio legale. La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi ad oggetto un singolo patrocinio legale dev'essere, infatti, rivista alla luce dell'entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto di cui all'art. 17 (recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. Tale interpretazione tiene conto di come l'art. 17 richiamato recepisca direttive dell'Unione europea che, com'è noto, accoglie una nozione di appalto più ampia di quella rinvenibile dal codice civile (Corte Conti **Deliberazione n. 153/2017/VSGO** Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna **adunanza del 12 ottobre 2017**);
- in attesa che il sopra citato iter abbia conclusione, è indispensabile affidare l'incarico di patrocinio legale, nonché assumere la relativa spesa occorrente ed approvare lo schema di contratto, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di stipulare i relativi contratti di patrocinio legale di che trattasi;
- l'individuazione dell'Avvocato è stata effettuata ricorrendo all'Albo dei professionisti- Sez. Avvocati-di ARIF aggiornato con DCS n. 11/2017, a rotazione sulla base dell'ordine alfabetico, richiedendo apposito preventivo-offerta a due professionisti presenti nel citato Albo;

VISTO il preventivo-offerta in atti, pervenuto dall'Avv. Alessandra Rizzo, con studio in Squinzano (Le) - alla via XXV luglio n.101 per il patrocinio legale del giudizio de quo, per l'ammontare di €2.800,00 (oltre accessori di



legge), senza addebito di spese generali, risultato più conveniente rispetto agli altri pervenuti da avvocati iscritti alla sezione Avvocati dell'albo professionisti ARIF di cui alla DCS n. 11 del 21-03-2017;

DATO ATTO CHE è stata garantita una procedura di affidamento semplificata equa e imparziale in quanto è stata organizzata la scelta dell'Avvocato prestatore del servizio legale mediante la costituzione di albo pubblico, l'iscrizione al quale è consentita senza limitazioni temporali, da cui selezionare, a rotazione, su una base non discriminatoria ma solo valutativa del curriculum di ciascun professionista e di offerta-preventivo, gli operatori da interpellare;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi di questa Amministrazione la costituzione nel giudizio citato ed affidare il relativo servizio di patrocinio legale all'Avvocato Simona Vitucci, iscritto alla sezione avvocati dell'Albo professionisti ARIF di cui alla DCS n. 11 del 21-03-2017, in grado di garantire al meglio la difesa e la rappresentanza di questa Agenzia in giudizio in quanto l'oggetto del ricorso può incidere in maniera sostanziale sull'assetto organizzativo e di bilancio dell'Ente per l'alto numero dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e per gli altri che potrebbero avere interesse a presentare ricorsi all'esito di quello in atto;

VISTA la FAQ ex CIVIT (ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

VISTI:

- la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
- la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l'approvazione del già evocato Regolamento interno di funzionamento e contabilità dell'ARIF;
- gli artt. 4, 17 e 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- la D.G.R. n. 983 del 20/06/2017 di designazione del Direttore Generale dell'ARIF nella persona del Dott. Domenico Ragno, al quale, a far data dalla sottoscrizione del contratto, giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 luglio 2017, vengono attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia, nell'ambito degli obiettivi prefissati;

DATO ATTO che con DDG n. 19 del 05-02- 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato ed approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale 2018/2020, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati;

RITENUTO, ai sensi degli artt. 84 e ss. del vigente regolamento interno di contabilità di doversi procedere all'assunzione della spesa e alla liquidazione dell'acconto pari al 20% del compenso, per un importo complessivo pari ad €3.552,64 IVAe CAP compresa;



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

LA PREMESSA e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata;

DI DARE ATTO che questo Direttore Generale è legittimato a rappresentare in giudizio l'ARIF per effetto del DPGR n. 440 del 24-07-2017 di nomina del Direttore Generale ARIF PUGLIA;

DI DISPORRE la costituzione nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari – sez. lavoro n.12592/17 R.G., per le motivazioni sopra esposte, avverso il ricorso presentato in nome e per conto del Sig. Tartarelli Cosimo;

DI AFFIDARE il servizio di patrocinio legale all'Avv. Alessandra Rizzo, con studio in Squinzano (Le) - alla via XXV luglio n.101 per i motivi esposti in narrativa;

DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio legale di patrocinio all'avv Alessandra Rizzo avviene alle condizioni economiche e ai patti di cui al preventivo-offerta e allo schema di contratto allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A) e precisamente €2.800,00 (oltre a CPA, IVA senza spese generali);

DI DARE ATTO che il mandato alle liti, relativo all'affidamento del servizio legale di patrocinio, si intende conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

DI DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione è **UFY9UQ**;

DI DARE ATTO CHE IL CIG PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO È ZAF22BF5EE

DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento il funzionario geom Marcello Fisfola ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. per lo svolgimento dei compiti indicati al punto 8 delle linee guida ANAC n. 3 del 26-10-2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi del punto 10 delle citate linee guida n. 3 il RUP così nominato svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto in quanto trattasi di prestazioni di importo non superiore a 500.000 euro;

DI AUTORIZZARE IL RUP come sopra individuato ad avvalersi, senza oneri aggiuntivi per questa Agenzia, ex art. 31- co. 7- d.Lgs. n. 50/2016 del supporto degli avv. Capodiecì e Spinosa nella qualità di affidatari del servizio di supporto in materia legale di questa Agenzia;

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE la spesa complessiva di €3.552,64 imputandola al bilancio pluriennale 2018/2020 come da attestazione in calce al presente provvedimento;



DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'Avv. Alessandra Rizzo
PEC: rizzo.alessandra@ordavvle.legalmail.it

DI TRASMETTERE, ai sensi degli artt. 86 - comma 3 ed 89 del vigente Regolamento di funzionamento e contabilità, la presente deliberazione alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Lucia Littoriano per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento a titolo di acconto, con le modalità previste nell'allegato B) al presente provvedimento, da disporsi in favore dell'Avv. Alessandra Rizzo

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa deliberazione diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 del regolamento interno su richiamato.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Avv. Antonio Capodiecì e Maria Spinosa;

DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per chi lo adotta né per il RUP;

DI DISPORRE l'acquisizione dall'Avv. Alessandra Rizzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, secondo modello qui allegato B;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio online dell'ARIF e sul sito www.arifpuglia.it – nella sezione Amministrazione trasparente. - sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" e sezione Provvedimenti: Provvedimenti del Direttore Generale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
MARCELLO FISFOLA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Domenico Ragno

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005



IMPEGNI ASSUNTI

Titolo – cod. meccanografico	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno impegno	Numero impegno
1.03.02.99.002	01.11	380	Spese legali e per liti	3.552,64	2018	912

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art.86 – comma 3 – del Regolamento interno di funzionamento e contabilità).

**Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria-
Conformità e Controllo**

rag. Lucia LITTORIANO

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art.
23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione viene pubblicata in forma integrale all'Albo pretorio online dell'ARIF sul sito www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.

L'incaricato

rag. Francesco Fanelli